

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA CONDIVISIONE DI RISORSE E SERVIZI DEL DATA CENTER UNITARIO REGIONALE AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INFORMATIVO

TRA

La REGIONE BASILICATA con sede legale in Potenza, Via Vincenzo Verrastro, n° 4 (C.F. 80002950766), rappresentata dal Dott. Nicola Antonio Coluzzi, Dirigente dell'Ufficio Amministrazione Digitale del Dipartimento Programmazione e Finanze, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione.

E

L'Ente/Società Partecipata della Regione Basilicata di seguito denominato Ente, (C.F. e P.Iva), con sede alla via, rappresentata da in qualità di

PREMESSO CHE:

- l'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) ha emanato le linee guida per la razionalizzazione delle infrastrutture digitali della pubblica amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio informativo, nel rispetto delle norme contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD – D.Lgs. 7 marzo 2005 s.m.i.);
- nell'ambito del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020, l'Asse 2 "Agenda Digitale" prevede tra le priorità di investimento il miglioramento dell'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime mediante il rafforzamento delle applicazioni per l'e.government, l'e.learning, l'e.inclusion, l'e.culture, l'e.health";
- l'Obiettivo Specifico 2C.2.2 – "Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili" individua l'Azione 2C.2.2.1 "Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del sistema pubblico di connettività", intendendo intervenire sulla "implementazione dei servizi digitali mediante un percorso di razionalizzazione e definizione di 1 data center avanzato e funzionale alla condivisione di dati tra Amministrazioni pubbliche, nonché alla conservazione digitale, in piena sicurezza, ed alla possibilità di erogare servizi secondo il paradigma del Cloud Computing";
- nell'ambito delle azioni strategiche regionali, finalizzate al potenziamento dei servizi informatizzati e di una loro più estesa diffusione, nonché per l'attuazione dell'Agenda Digitale della Regione Basilicata, con Delibera di Giunta Regionale n. 1346 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto "PO FESR 2014-2020 – Asse 2 – Agenda Digitale - Azione 2C.2.2.1 – Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del sistema pubblico di connettività" è stata approvata, a valere sul PO-FESR 2014-2020, l'operazione denominata "Data Center Unico Regionale";

- tale intervento, coerente con le direttive nazionali e comunitarie – Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 - redatto da AGID e approvato con DPCM del 31/05/2017 - si pone l’obiettivo di conseguire entro il 2023, la riorganizzazione del parco dei Data Center delle Pubbliche Amministrazioni Locali attraverso un percorso di razionalizzazione, utile a ridurre i costi di gestione, a uniformare ed aumentare la qualità dei servizi offerti alle Pubbliche amministrazioni, anche in termini di Business Continuity, Disaster Recovery ed efficienza energetica, anticipando i processi di dismissione dei Data Center della PA locale per la migrazione al cloud;
- con la stessa suddetta Deliberazione di Giunta n. 1346/2018 è stato dato mandato all’Ufficio Amministrazione Digitale ad intraprendere iniziative opportune per il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici interessati dall’intervento e quindi alla definizione dettagliata ed al coordinamento delle attività finalizzate alla convergenza del patrimonio informatico sulla infrastruttura unitaria regionale, e ad attivare le procedure tecniche ed amministrative per qualificare la stessa infrastruttura, presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), come Polo Strategico Nazionale (PSN);
- con la DGR 925 del 13 Dicembre 2019 è stato approvato lo schema di *“Accordo tra la Regione Basilicata, l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) e l’Agenzia per la Coesione territoriale, per la reciproca collaborazione in azioni volte allo sviluppo dell’Agenda Digitale in Basilicata e per la Crescita e la Cittadinanza Digitale verso gli Obiettivi EU2020”*;
- l’Ufficio Amministrazione Digitale, già Ufficio Società dell’Informazione, ha sempre promosso ed intrapreso azioni sul territorio tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali, in coerenza con i principi enunciati all’art.14 comma 2.bis del Codice dell’Amministrazione Digitale;
- in ottica di sussidiarietà, al fine di garantire la più ampia diffusione dei servizi digitali sul territorio e garantire una economia di scala negli investimenti ICT, l’attuale data center regionale è già un riferimento per la comunità costituitasi con l’infrastruttura di rete della pubblica amministrazione (RUPAR). I principali servizi attualmente erogati si riassumono in:
 - Servizi di connettività e sicurezza per tutti gli enti collegati alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPAR);
 - Servizi di Assistenza Sistemistica sul Data Center regionale finalizzati alla progettazione, realizzazione ed evoluzione delle infrastrutture nonché supporto per la stesura di studi di fattibilità tecnica finalizzati alla definizione di piani di Disaster Recovery e Continuità Operativa;
 - Servizi di virtualizzazione e cloud computing sull’infrastruttura tecnologica del Data Center della Regione Basilicata;
 - Servizi di housing ed hosting per gli enti pubblici e conservazione dei documenti informatici delle Aziende sanitarie;
 - Servizi della intranet (atti amministrativi, modulistica, servizi al personale,);
 - Servizi ed azioni di supporto alla diffusione dell’identità e domicilio digitale ed implementazione di un Sistema di Gestione dei Procedimenti Amministrativi digitalizzati;
 - Servizi di gestione dei sistemi di pagamento telematici della PA;

- per il perseguimento delle finalità della presente convenzione, la Regione Basilicata e l’Ente operano conformandosi ai seguenti principi e criteri guida:
- sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico, entrambi da perseguire secondo i modelli di cooperazione istituzionale e promozione dell’interoperabilità tra tutte le pubbliche amministrazioni a livello territoriale;
 - valorizzazione dei soggetti istituzionali, economici e sociali come produttori d'informazioni e di contenuti condivisi in rete;
 - educazione all'uso consapevole del patrimonio informativo e statistico delle pubbliche amministrazioni;
 - educazione all'uso consapevole della Rete e degli strumenti che offre, con particolare riferimento ai vantaggi connessi all'utilizzo di programmi liberi e a codice sorgente aperto;
 - adozione di misure, soluzioni tecnologiche, standard e pratiche di sviluppo che favoriscano l'inclusione sociale, garantendo l'accessibilità, con specifica attenzione alle diverse abilità e promuovendo l'usabilità dei sistemi informativi;
 - incentivazione, qualificazione e coordinamento dei servizi di rete per uno sviluppo socio-economico equilibrato del territorio regionale, anche attraverso la costituzione di punti di accesso assistito;
 - realizzazione di iniziative e adozione di misure rivolte a generare la fiducia degli utenti nei diversi usi della rete;
 - utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con modalità adeguate a stimolare lo sviluppo economico del territorio in termini di competenza, di qualificazione delle opportunità professionali, di innovazione e di avanzamento della conoscenza;
 - stimolo alle imprese che operano nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo di servizi di qualità secondo la logica del cloud first e qualificati attraverso le attuali procedure di accreditamento e condivisione;
 - valorizzazione del complesso delle conoscenze e dei risultati scientifici, al fine di promuovere il trasferimento culturale e tecnologico e l'innovazione sociale e produttiva.

TUTTO QUANTO PREMESSO, SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti al fine di favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale, orientato all’efficienza operativa oltre che a ridurre i costi per l’ICT, in direzione della semplificazione amministrativa e della qualità e accessibilità dei servizi pubblici.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione e l’Ente operano per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono un uso efficace ed efficiente delle infrastrutture tecnologiche ed intraprendono azioni ai fini della tutela del patrimonio informativo e della continuità dei processi amministrativi e dei servizi da erogare a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Articolo 2 – Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto:

1. la condivisione e l'utilizzo degli asset (infrastrutturali, tecnologici, applicativi e basi dati) di proprietà e/o in uso alla Regione Basilicata in ottica Cloud Computing: Infrastructure as a Service (IaaS) - Platform as a Service (PaaS) - Software as a Service (SaaS);
2. la programmazione e la promozione di attività volte alla realizzazione di un piano di convergenza sulla infrastruttura regionale del patrimonio informativo dell'Ente, per salvaguardare la sua integrità e, nel contempo, conseguire risparmi di spesa grazie alle economie di scala e alla flessibilità nella erogazione dei servizi in modalità cloud;
3. i servizi previsti nell'allegato tecnico "*Modello Scheda Descrittiva dei servizi*" (Allegato A.1) e nelle specifiche tecniche progettuali ivi richiamate.

Articolo 3 – Oneri Economici

1. Non sono previsti oneri economici per le attività svolte dalle strutture tecniche regionali riguardanti la pianificazione e realizzazione della migrazione del patrimonio informativo sulla infrastruttura regionale, né sono previsti oneri per i servizi e le risorse elaborative che saranno assegnate all'Ente, dimensionate sulla base delle attuali esigenze e delle stime di crescita delle stesse nel periodo di durata della presente convenzione.
2. Oneri economici potrebbero essere conseguenti a richieste, da parte dell'Ente, di risorse o servizi aggiuntivi, rispetto a quanto espressamente accordato, anche in forma estemporanea, che non dovessero essere compatibili con le disponibilità presenti sulla infrastruttura regionale.

Articolo 4 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale e non è consentito il rinnovo tacito.
2. Alla scadenza del periodo di validità, che le parti potranno eventualmente prorogare, saranno consegnati all'Ente i dati di sua proprietà. Ogni traccia di tali dati sarà cancellata negli archivi informatici e/o cartacei regionali, in modo da garantire l'inutilizzabilità degli stessi da parte di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.

Art 5 – Obblighi delle parti

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Ente potrà fruire dei servizi richiamati all'Articolo 2, nelle modalità e nei tempi ivi pianificati ed in conformità alle specifiche tecniche descritte nell'Allegato A.1, alle politiche di sicurezza, ai livelli di servizio della Regione Basilicata ivi dettagliate in riferimento al funzionamento delle infrastrutture di rete e dei servizi del Data Center regionale.
2. È consentito, nel corso di validità della presente, incrementare o ridurre il numero dei servizi richiesti, di modificare le specifiche caratteristiche degli stessi o le modalità di erogazione e fruizione. In tali circostanze, ciascuno dei contraenti ha l'obbligo di informare la controparte che potrà intraprendere e/o condividere le iniziative opportune per adeguarsi al mutato contesto.

A tal fine:

L'Ente dichiara:

- che i servizi e le risorse richieste saranno finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;

- che richieste aggiuntive per il potenziamento delle risorse in uso, sia per esigenze permanenti che estemporanee, saranno sempre funzionali alle attività dell'amministrazione, e che tali richieste, qualora queste non siano compatibili con le disponibilità della infrastruttura regionale, potranno prevedere costi corrispettivi;
- che sarà unico responsabile della infrastruttura virtuale, migrata sul datacenter regionale, su cui avrà accesso esclusivo;
- che garantirà le competenze tecniche necessarie per il corretto utilizzo, amministrazione e gestione della infrastruttura virtuale;
- in merito al trattamento dei dati, di assumere gli obblighi previsti dalla normativa vigente e di assicurare il regolare e corretto utilizzo dei dati anche in materia di consultazione delle banche dati osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti;
- che sulla infrastruttura virtuale i software inseriti autonomamente saranno in regola con le licenze di utilizzo e che i relativi costi saranno a proprio carico;

Si impegna, altresì:

- a comunicare tempestivamente all'amministrazione regionale incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti il sistema informativo dell'amministrazione titolare;
- a garantire le dotazioni strumentali, tecnologiche ed organizzative necessarie per agevolare i passaggi operativi per l'implementazione e il collaudo delle soluzioni tecniche che saranno adottate;
- a dotarsi, a proprie spese, di una connettività ridondata (aggiuntiva se si utilizza la rete regionale, RUPAR, per l'accesso ai servizi), al fine di fronteggiare eventuali disservizi e garantire all'organizzazione elevati standard di sicurezza e qualità;
- a concorrere ed agevolare i passaggi operativi per l'implementazione delle soluzioni, siano esse afferenti ai servizi cloud o ai servizi di supporto per la Continuità Operativa;
- a informare tempestivamente gli Uffici regionali di eventuali disservizi che dovessero manifestarsi durante il periodo di fruizione delle risorse e dei servizi infrastrutturali;
- a comunicare e far rispettare ad eventuali soggetti terzi cui si consenta, a qualsiasi titolo, di utilizzare i servizi infrastrutturali, tutte le prescrizioni previste nel presente documento e nei relativi allegati, nessuna esclusa.

La Regione:

- garantisce all'Ente la fornitura dei servizi in conformità alle regole e ai livelli di servizio richiamati nella documentazione di cui all'Allegato A.1;
- si riserva la facoltà di verificare che le risorse e i servizi richiesti nell'Allegato A.1 corrispondano alle effettive esigenze dell'Ente;
- si riserva, a fronte di richieste di un potenziamento dei servizi di cui all'Allegato A.1, sia per esigenze permanenti che estemporanee, di verificare che le stesse siano realmente funzionali all'esercizio delle attività dell'Ente.
- si riserva la facoltà di interrompere l'erogazione dei servizi per interventi tecnici finalizzati a migliorarne il funzionamento;
- garantirà per le risorse della infrastruttura adeguate soluzioni di Disaster Recovery e Continuità Operativa;

- si riserva la facoltà di sospendere i servizi e senza alcun preavviso qualora l'Ente compia, nel loro utilizzo, qualsiasi attività illecita;
 - potrà modificare in qualsiasi momento, in ottemperanza a nuove disposizioni di legge, le condizioni di utilizzo del servizio;
 - non sosterrà alcun onere per servizi che non siano esplicitamente evidenziati nel presente documento e negli allegati che ne costituiscono parte integrante.
3. L'Ente prende atto ed accetta che per tutte le operazioni effettuate sui sistemi informatici faranno fede esclusivamente i LOG rilasciati dalla Regione, conservati a norma di legge;
 4. Resta espressamente inteso che la Regione non è soggetta ad alcun obbligo generale di sorveglianza e che pertanto non controlla, né sorveglia i comportamenti e gli atti posti in essere dall'Ente, né controlla informazioni o dati e contenuti immessi all'interno della struttura e resta estranea alle attività effettuate dall'Ente in piena autonomia accedendo da remoto alle proprie infrastrutture virtuali.
 5. Per quanto non espressamente riportato all'interno della presente convenzione le parti fanno espresso rinvio, nei limiti in cui ciò sia possibile, alle norme di leggi vigenti.

Art 6 - Localizzazione dei dati

1. I dati trattati nell'utilizzo dei servizi applicativi dell'ente saranno localizzati presso il Data Center sito in via V. Verrastro 4 e replicati, nelle modalità adeguate alla loro specifica criticità, presso il Data Center di Matera in via Montescaglioso, sito alternativo ai fini della realizzazione del Disaster Recovery. Resta in ogni caso inteso che, laddove si rendesse necessario, alcune tipologie di servizio potranno essere comunque dispiegate all'interno dell'Unione Europea.
2. La conservazione dei dati avverrà secondo la normativa vigente.

Articolo 7 - Trattamento di dati personali

1. La realizzazione di sistemi e servizi informativi pubblici per la promozione e lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento di dati personali da parte della Regione e degli altri enti del sistema regionale delle autonomie locali.
2. Le parti dichiarano di agire in qualità di autonomi Titolari, con riferimento al trattamento dei dati personali connessi all'attività oggetto della presente convenzione, e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni di legge in materia di protezione degli stessi, in particolare al Regolamento Europeo N. 679/2016 ed al D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
3. Entrambi i Titolare designano, ove necessario, i Responsabili del Trattamento con atto di nomina ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.
4. Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante in osservanza di quanto disposto dall'articolo 33 del GDPR e dal Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 dell'Autorità Garante.
5. Le Parti si impegnano a trattare i dati per le sole finalità riportate nella presente convenzione e a informarsi reciprocamente sui dati personali (ad es. nome, cognome, indirizzo e-mail aziendale, numero di telefono) di soggetti che svolgono prestazioni, in qualità di dipendenti o lavoratori autonomi, per conto delle Parti. Agli interessati va garantito l'esercizio dei diritti di cui agli artt.

da 15 a 22 del Reg. UE 679/2016, da intendersi qui integralmente richiamati, o di inoltrare reclamo all'autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 8 - Condizioni tecniche ed operative

1. Le condizioni tecniche e operative, l'organizzazione e i profili coinvolti nella erogazione e fruizione dei servizi, i livelli di qualità e sicurezza degli stessi, saranno definiti in modo dettagliato nella documentazione prodotta dalle strutture tecniche regionali che sarà rilasciata a seguito delle attività propedeutiche all'attivazione dei servizi, pianificate nell'Allegato A.1, e di cui l'Ente dovrà acquisire piena e completa conoscenza ed accettarne quanto ivi riportato senza riserva alcuna.

Articolo 9 - Sicurezza

1. Il Data Center è dotato di adeguati sistemi e strumenti in grado di garantire la massima sicurezza organizzativa, fisica e logica, ponendo attenzione a tutti gli aspetti di sicurezza informatica e di rete ed ai relativi processi di erogazione dei servizi nel pieno rispetto delle normative vigenti e, in particolare, alle disposizioni previste dall'art. 32 del Reg/UE 679/2019.

Articolo 10 – Risoluzione della convenzione

1. Nel caso in cui l'Ente non rispetti i termini, le condizioni e gli obblighi assunti con la presente Convenzione, la Regione Basilicata si riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice civile.
2. Ciascun contraente potrà recedere unilateralmente dall'accordo, con obbligo di comunicare alla controparte, con almeno 60 giorni di anticipo, la decisione motivata, senza che ciò comporti oneri e/o penali. In tali casi, si applica quanto previsto dall'Art. 4, comma 2.

Articolo 11 – Clausola compromissoria

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.

Potenza lì, _____

Per la Regione Basilicata

Per l'Ente e/o Società partecipata
